



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con DR Rep. n. 505/2012, prot. n. 21764/I/3 del 6.11.2012

Modificato con DR Rep. n. 706/2014, prot. n. 38531/I/3 del 15.12.2014

TITOLO I – Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell'Università degli studi di Bergamo, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale

1. Con cadenza annuale, ed in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti, si provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento del fabbisogno annuale e triennale di personale docente.
2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo in via preventiva il parere obbligatorio dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, il Rettore formula una proposta complessiva di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere anche a carico di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 3 - Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, propone la copertura di posti di prima e seconda fascia, in relazione alle attività didattico-scientifiche.
2. Nella proposta il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 4 - Richiesta della struttura competente

1. La delibera del Dipartimento di attivazione della procedura di chiamata, debitamente motivata, deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura;



- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- h) la sede di servizio.

2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

3. Prima dell'approvazione della delibera deve essere acquisito il parere dei Consigli di Corso di studio interessati dalla copertura del posto connessa alla procedura di chiamata.

4. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 5 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia e quanto previsto al precedente art. 2.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università provvede a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18, comma 4, della Legge n.240/2010.

TITOLO II – Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

Art. 6 – Procedura selettiva

1. La procedura di selezione per la chiamata è svolta dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione con decreto rettorale, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- g) la sede di servizio;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a quello previsto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. n. 240/2010;
- k) l'eventuale indicazione della/e lingua/e straniera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;



- l) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- m) i diritti e i doveri del professore;
- n) l'indicazione dei criteri generali ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata, ove prevista dal bando.

2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
- c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando; i lavori pubblicati dopo l'1.1.1990 devono essere prodotti in formato elettronico, salva comprovata impossibilità dichiarata dal candidato, nel qual caso sarà possibile l'inoltro di lavori in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della normativa vigente;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni attestante fatti, stati e qualità personali;
- e) eventuali lettere di presentazione pro-veritate (massimo tre) sull'attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Università degli Studi di Bergamo.

5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web



dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsunzione dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore o macrosettore concorsuale. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi, di strumenti telematici.

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

6. Vengono esclusi i docenti impegnati nelle Commissioni di abilitazione ai sensi dell'art 16, comma 3 lettera l), della legge 240/2010.

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura

3. La Commissione, al termine dei lavori, formula una graduatoria di merito ed indica il vincitore o i vincitori, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 11 – Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

5. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.

6. Gli atti oppure la relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Art. 12 – Chiamata del candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

4. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III – Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento provvede alla valutazione dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. La valutazione di cui al precedente comma 1 si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 14 – Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 15 – Chiamata

1. Conclusa la procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari